



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 10 ottobre 2022

PREMESSA

Il fenomeno del bullismo si diffonde nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo, inclusa la scuola, ed assume forme diverse, in base ai contesti in cui si manifesta.

Con la divulgazione dei social e della rete Internet, ormai accessibile in modo agevole a tutti, anche in tenera età, il bullismo assume la veste dell'anonimato, dell'azione silente e indisturbata dell'aggressore, che può agire anche in solitudine, in ogni tempo e in ogni luogo.

Nota come cyberbullismo, il fenomeno regna indisturbato nelle scuole, in quanto non immediatamente visibile ai docenti - educatori e per questo più insidioso da eliminare. Ma il cyberbullismo richiama un problema educativo che la sola norma non può risolvere, se non è seguita dall'agire educativo, che richiama a sé il ruolo dilettante educativo del dirigente scolastico e le competenze psico-pedagogiche dei docenti.

Il presente Regolamento d'Istituto richiama la necessità di recuperare un valido Progetto pedagogico d'Istituto, in grado di riaffermare i valori della libertà dell'uomo, del rispetto della diversità.

Si tratta di rieducare l'aggressore ad una nuova forma di libertà e di autonomia, in una società che, spesso, diffonde la sua incoerenza educativa tra gli stessi enti deputati all'educazione. Si tratta di ragazzi ipervalutati o ipoervalutati dalle famiglie che aggrediscono con forza l'Altro da Sé, come dis-conoscimento del valore della diversità, ricercando nelle bande la propria identità personale.

Nel caso di chi commette violenza è necessario capire come incanalare la rabbia e apprendere il rispetto degli altri. Per chi è stato vittima della violenza altrui, occorre superare l'infinito silenzio e senso di colpa nutrito. Il cyberbullismo interroga la scuola a ripensarsi nella propria funzione pedagogica ed educativa, che va oltre l'obbligo di denuncia penale vigente, previsto per docenti e dirigenti, in qualità di pubblici ufficiali. Occorre recuperare la funzione di autorevolezza della funzione educativa della scuola, nella logica convinzione che solo l'amore pedagogico può educare e liberare l'Uomo.

Il nostro Istituto si propone dunque, nell'ambito dell'educazione alla legalità, di riaffermare i valori della libertà dell'uomo sui suddetti fenomeni, guidato dalla convinzione che occorra riaffermare il valore altamente educativo e formativo della scuola, attraverso un Progetto pedagogico d'Istituto che richiami la necessità di recuperare "l'oppresso" e "l'oppressore".

Rimandando dunque all'alto valore etico inscritto in ogni attività scolastica, il nostro Istituto intende potenziare la proposta informativo-educativa sul tema del bullismo, anche in collaborazione con le famiglie e altre istituzioni, nella viva speranza di limitare il sorgere di comportamenti lesivi, e affinché la comunità presti ulteriore attenzione alle necessità educative dei giovani, mostrandosi disponibile all'ascolto, a conoscere e ad interpretare il loro mondo al fine di entrare in relazione con loro.

Per le suddette ragioni dunque, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, la scuola si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo”;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007: “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dall’aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

ART. 1 - Principio generale.

Tutti gli alunni hanno diritto ad un ambiente di apprendimento tutelato e sicuro, nel quale possano apprendere innanzitutto il valore e la dignità della persona e il rispetto delle differenze di cultura e di personalità.

ART. 2 - Definizione di bullismo.

Il bullismo è un comportamento aggressivo e reiterato nel tempo teso ad arrecare danno ad un’altra persona, tendenzialmente più debole e impossibilitata a difendersi; questo atteggiamento si sviluppa di norma in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca un ruolo specifico. Questo atteggiamento prepotente può assumere forme differenti (fisico, verbale e indiretto) e può essere legato a pregiudizi di tipo omofobico, razzista, di negazione delle diversità. Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato in base al livello di gravità.

ART. 3 - Definizione di cyberbullismo.

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 71/2017).

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato in base al livello di gravità.

ART. 4 – Dichiarazione d’intenti.

La politica scolastica di contrasto al bullismo e al cyberbullismo va letta come una dichiarazione di intenti

che guida ogni riflessione, azione, e organizzazione all'interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure:

- attività curricolari che stimolino gli alunni all'acquisizione di una maggiore consapevolezza per il rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole di convivenza civile, promuovendo lo sviluppo del senso critico e della capacità di riflessione;
- percorsi didattici che diano agli alunni la possibilità di agire le competenze civili e sociali, quali la collaborazione e la cooperazione, l'aiuto reciproco, la partecipazione sociale costruttiva, l'integrazione sociale e il senso di appartenenza alla comunità;
- iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e le realtà associative ed istituzionali del territorio, tra cui carabinieri, educatori, enti formatori culturali;
- incontri informativi tra alunni, insegnanti, genitori ed esperti del territorio;
- percorsi di alfabetizzazione emotiva;
- creazione di una biblioteca dedicata alle letture e ai materiali utili a riflettere sui corretti comportamenti; archiviazione di schede didattiche sul tema;
- attivazione dello Sportello di Ascolto;
- adesione alla giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo;
- creazione all'interno del sito web dell'Istituto di una sezione dedicata al fenomeno;
- elaborazione e divulgazione di questionari per rilevare il fenomeno delle prevaricazioni tra pari;
- formazione dei docenti attraverso corsi di aggiornamento in presenza e on-line;
- pianificazione di un protocollo di azione.

ART. 5 – Interventi delle componenti dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico:

- individua un docente referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- sollecita azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Docente Referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano studenti, genitori, e tutto il personale scolastico;
- coinvolge Istituzioni e partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, agenzie culturali di vario genere) per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura i rapporti di rete fra scuole per l'aggiornamento della scuola attraverso seminari, convegni e corsi, e per l'organizzazione della giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;

- si fa carico di divulgare ai docenti e ai genitori (tramite circolari e comunicati) tutte le attività e gli spunti di riflessione proposti dagli enti del territorio (comune, provincia, regione);
- cura il monitoraggio del benessere degli studenti attraverso questionari anonimi.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- valorizza all'interno del PTOF le azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio;
- orienta azioni culturali ed educative per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Consiglio di Classe:

- fa riferimento al curriculum verticale delle competenze di cittadinanza nella programmazione di classe;
- pianifica attività didattiche o integrative orientate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

Il Docente:

- offre modelli positivi di relazione, mediando situazioni di difficoltà tra gli alunni e favorendo l'instaurarsi di uno spirito di gruppo esteso a tutti i membri della classe;
- propone attività e percorsi di apprendimento che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e organizza spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;
- vigila sul comportamento degli alunni, sia nelle relazioni in classe che durante i momenti ricreativi non strutturati;
- collabora con il referente d'Istituto nelle fasi di valutazione, scelta del tipo di intervento da mettere in atto e monitoraggio del caso preso in carico;
- condanna, attraverso le azioni educative, ogni atto di sopraffazione e intolleranza;
- segnala tempestivamente ogni situazione di disagio legata a episodi di bullismo o cyberbullismo.

I Collaboratori scolastici:

- vigilano gli alunni durante i momenti ricreativi e non strutturati;
- collaborano con il referente e il team nel segnalare comportamenti di prevaricazione.

I Genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto e/o dal territorio, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- prestano attenzione ai comportamenti dei propri figli, vigilando sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, rispettando ciò che prescrive la legge in merito all'età;
- non sottovalutano stati depressivi, ansiosi o di paura legati ad un abuso della tecnologia e li segnalano ai docenti;
- si informano sulle azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- restano aggiornati sul Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste;
- si impegnano a fornire modelli positivi di relazione e nell'uso delle tecnologie.

Gli Alunni:

- sono tenuti a conoscere e rispettare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla

- rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- nel Regolamento d'Istituto, non è consentito agli alunni, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire -mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- segnalano ai docenti eventuali casi di violenza fisica o psicologica di cui sono a conoscenza.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; in particolare si sottolinea che le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, poiché viene infranto il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e la famiglia; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

ART. 6 – Responsabilità da bullismo

La dimensione del bullismo è ampia visto che, soprattutto nella forma del cyberbullismo agisce in maniera indifferenziata e silente, in ogni tempo e in ogni luogo. La scuola non è sollevata dalla responsabilità giuridica degli atti di bullismo che avvengono fuori dal tempo e dallo spazio della scuola, se dirigente scolastico, docenti ed operatori della scuola ne vengono comunque a conoscenza. La fonte della responsabilità si rinviene nell'art. 28 della Costituzione che richiama i funzionari e i dipendenti dello Stato alla responsabilità, secondo le leggi civili, penali ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici, secondo un regime di pluriquilificazione dell'illecito. L'articolo 2048 del Codice civile richiama la responsabilità di genitori, tutori e docenti per il fatto illecito compiuto dal minore incapace che sia sotto la sua diretta sorveglianza, salvo dimostrare, essendo vigente la presunzione *iuris tantum*, di non aver potuto impedire il fatto. L'atto di bullismo compiuto dal minore capace di intendere e volere, può generare quattro tipi di responsabilità.

In primis sussiste una responsabilità sul minore, capace di intendere e di volere, secondo l'art. 2046 del Codice civile, secondo il quale grava sul minore la responsabilità dell'atto di bullismo compiuto, pur richiamando l'obbligo risarcitorio in capo ai genitori. Per contro il minore non risponde del fatto compiuto se incapace di intendere e di volere, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa. Spetta al danneggiato l'onere di provare il danno subito, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, nonché il dolo o la colpa grave del danneggiante.

In secondo luogo si ravvisa la responsabilità dei genitori, che in base all'art. 2048, in modo indiretto per "culpa in educando", rispondono del fatto compiuto del figlio minore, salvo dimostrare di aver adeguatamente provveduto alla giusta educazione del proprio figlio.

Sussiste inoltre la responsabilità del docente in base all'art. 2043 del Codice civile, di tipo indiretto, per "culpa in vigilando" e per il tempo in cui il minore risulta sotto la vigilanza del docente. Vigete in tal caso la presunzione *iuris tantum* a carico del docente, salvo la possibilità di dimostrare di aver adottato le necessarie e congrue misure di vigilanza, proporzionate al grado di maturità dell'alunno, nonché di non aver potuto impedire il fatto, trattandosi di gesto imprevedibile e repentino, causativo il danno.

Sussiste, infine, anche la responsabilità "per culpa in organizzando" del dirigente scolastico, in base al richiamato art. 2043 del Codice civile, con un diverso regime della prova; la presunzione di consapevolezza, in tal caso, è assoluta e il regime probatorio ricade sul danneggiato che dovrà dimostrare il danno subito, il nesso di causalità tra evento e danno nonché la colpa del danneggiante che, nel caso del dirigente scolastico, attiene all'adozione delle giuste misure organizzative in merito alla sorveglianza degli alunni, in modo da garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni. Va da sé che nonostante il dirigente scolastico adotti le giuste misure organizzative per garantire la sorveglianza dei minori e il docente per contro non assuma un atteggiamento di assoluto rispetto di tali misure, la responsabilità del dirigente è

correlata alla condotta del docente oggetto di censura.

ART. 7 - Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di bullismo, i seguenti gesti e atteggiamenti, quando essi siano reiterati nel tempo:

- intimidazioni e minacce;
- offese pesanti e ripetute, denigrazioni;
- furti, danneggiamento di beni;
- isolamento ed esclusione;
- violenza fisica e psicologica di ogni genere.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

ART. 8 – Gestione dei casi

La legge 71/2017 , art. 2 comma 5 stabilisce che i Regolamenti delle Istituzioni Scolastiche e il Patto Educativo di corresponsabilità siano integrati “con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti”. L'articolo 7 della legge sul cyberbullismo rende applicabile la procedura di ammonimento, attuato dal questore, alla presenza di un genitore.

All'interno dell'Istituto, qualora si ravvisino condotte ricollegabili al bullismo o al cyberbullismo, si dovrà attuare la seguente procedura:

- Segnalazioni a docenti, genitori, compagni, Dirigente Scolastico (**Vedi modello allegato: PRIMA SEGNALAZIONE**);
- Raccolta di informazioni a cura dell'equipe docente

INTERVENTI	
AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
Incontri con gli alunni coinvolti	ALUNNI, GENITORI, DOCENTI, PSICOLOGO
Interventi e discussioni in classe	
Coinvolgimento dei genitori	
Responsabilizzazione degli alunni	
Intervento dello psicologo	
MISURE	
AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
Lettera disciplinare ai genitori, copia nel fascicolo;	
Lettera di scuse da parte del bullo;	

Incontro con la vittima per chiedere scusa;	DIRIGENTE, ALUNNI, CONSIGLIO DI CLASSE, GENITORE
Compito sul bullismo	
Compiti / lavori di sistemazione a scuola	
Sospensione dalla scuola	
Esclusione da visite scolastiche o viaggi d'Istituto	

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, dei bisogni individuali, dell'età e della comprensione, da parte degli alunni, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà la polizia postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento (**VEDI MODELLO: INTERVENTO DEL GARANTE**).

Le azioni promosse dall'Istituto devono essere chiaramente finalizzate ad attività di prevenzione del fenomeno; in particolare l'offerta formativa deve mirare alla diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza dei possibili rischi connessi all'uso della rete.

ART. 9 – Denuncia all'Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (Art. 331 cod. proc. pen.).

ART. 10 – Segnalazione al Questore

Esclusi i casi di reato perseguibili d'ufficio, fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, procede a segnalare il caso al Questore, ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento, nei casi previsti dall'art.7, legge 71/2007.

ART. 11 – Registro dei casi

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro tenuto dall'Istituto a cura del Docente Referente.

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Plesso: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____
 Altre vittime _____ Classe _____
 Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____
 Nome _____ Classe _____
 Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare **TUTTI** i campi)

<p><input type="checkbox"/> Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni</p>	<p>Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC</p>
<p><input type="checkbox"/> Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di cyberbullismo</p>	<p>Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC</p> <p><u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u></p> <p>Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza</p>

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- pressioni
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.)
- qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

- sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico]

- su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] _____
- altro [specificare] _____

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di

cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDOLA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili];
- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- Sì, presso _____;
- No

Luogo, data _____

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).